

Brescia, 25/01/2021

CIRCOLARE INFORMATIVA
AI CLIENTI DELLO STUDIO

NUOVE SCADENZE PER IMPOSTA DI BOLLO - FATTURAZIONE ELETTRONICA

PREMESSA

Scontano l'imposta di bollo le operazioni non soggette ad I.V.A. se l'importo complessivo è superiore ad € 77,47 (articolo 13 tabella A allegata al D.P.R. n. 642/72).

A seguito dell'applicazione del principio di alternatività **sono sempre esenti dall'imposta di bollo:**


- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Sono soggette all'assolvimento dell'imposta di bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell'Iva (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DAL 1/01/2021

- **primo, terzo e quarto trimestre solare**: entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo (31 maggio/30 novembre/28 febbraio) in luogo del giorno 20 del mese successivo (20 aprile/20 ottobre/20 gennaio)
- **secondo trimestre solare**: entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo (30 settembre) in luogo del giorno 20 del mese successivo (20 luglio).



CONFERMATA SEMPLIFICAZIONE PER BOLLI < A 250 €

Viene confermata la semplificazione introdotta dall'art. 17 D.L. 124/2019 (come mod. dal D.L. 23/2020):

- per i primi 2 trimestri
- l'obbligo decorre solo dal trimestre in cui si supera la soglia di € 250 d'imposta cumulata fin dall'inizio dell'anno.

In particolare:

- se nel 1° trimestre non è stata superata la soglia di 250 €
 - ✓ in luogo della scadenza ordinaria (31 maggio) è ammesso pagare entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre)
- se dalla somma del 1° e 2° trimestre la soglia di 250 € non è ancora stata raggiunta,
 - ✓ l'imposta può essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre)
- restano ferme le ordinarie scadenze (indipendentemente dall'importo dovuto) per l'imposta relativa

alle fatture elettroniche emesse:

- ✓ nel 3° trimestre solare: dovuto al 30/11;
- ✓ nel 4° trimestre solare: dovuto al 28/02 anno successivo

NUOVO CALENDARIO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO			
SCADENZA		FINO AL 31/12/2020	DAL 1/01/2021
1° Trimestre	> € 250	20 aprile	31 maggio
	≤ € 250	20 luglio (termine 2° trimestre)	(si cumula al trimestre successivo)
1° trimestre + 2° trimestre	> € 250	20	30 settembre
	≤ € 250	20 ottobre (termine 3°)	30 novembre (termine 3° trimestre)
3° trimestre		20 ottobre	30 novembre
4° trimestre		20 gennaio anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

Nuove specifiche tecniche delle E-fattura: si ricorda che dal 1/01/2021 le nuove specifiche tecniche 1.6.2 per l'emissione delle e-fatture prevedono che, ove sia prevista l'imposta (es: cod. Natura 6 "Esenzione"):

- ✓ va valorizzato il campo **Bollo Virtuale** ("SI"), cioè l'assolvimento ex art. 6 del DM 17/06/2014
- ✓ mentre il campo **Importo Bollo** (importo dell'imposta di bollo) non è più obbligatorio.

Il cedente/prestatore di servizi o l'intermediario:

- ✓ sarà informato telematicamente di tale aggiornamento entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre
- ✓ ove ritenga che per una/più fatture integrate dal Fisco manchino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può correggere i dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre (es: per il 2°

trimestre la modifica dal cedente/prestatore o intermediario deve avvenire entro il 10 settembre).

In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate.

L'Agenzia delle Entrate a sua volta:

- entro il 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per il 2° trimestre)
- **rende noto** al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, **l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta** sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base:
 - ✓ delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta
 - ✓ delle integrazioni operate nel periodo precedente,
 - ✓ delle eventuali variazioni del contribuente.

CALENDARIO CALCOLO BOLLO DOVUTO			
SCADENZA	COMUNICAZIONI E INTEGRAZIONE	VARIAZIONE DA PARTE DEL	COMUNICAZIONE BOLLO
1° Trimestre	15 aprile	30 aprile	15 maggio
2° trimestre	15 luglio	10 settembre (in luogo del 31/07)	20 settembre (in luogo del 15/08)
3° trimestre	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre
4° trimestre	15 gennaio (anno succ.)	31 gennaio (anno succ.)	15 febbraio (anno succ.)

SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTI DI TRIBUTI (inclusa imposta di bollo)		
EDITTALE		30% dell'imposta non versata
PAGAMENTO	Entro 90 gg	15% dell'imposta non versata
	Entro 15 gg	la sanzione del 15% è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (ad esempio dopo 4 giorni la sanzione sarà pari al 4%).

Lo Studio Nonelli rimane a Vostra disposizione per ulteriori delucidazioni.

Cordiali Saluti